



18144.18

c. I

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli ill.mi Sigg.ri Magistrati:

dott.	Maria Cristina	Giancola	Presidente
dott.	Laura	Tricoli	Consigliere
dott.	Giulia	Iofrida	Consigliere
dott.	Rosario	Caiazza	Consigliere rel.
dott.	Paola	Vella	Consigliere

Caiazza 18144

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso n. [redacted] proposto da:

[redacted], [redacted], [redacted]
[redacted], [redacted], [redacted];
[redacted], tutti quali eredi di [redacted] elett.te domic. in
[redacted] alla [redacted] presso l'avv. [redacted] rappres. e
difesi dall [redacted] a procura speciale a margine del ricorso;

RICORRENTI

CONTRO

[redacted] in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic.
in [redacted], presso [redacted] che la
rappres. e difende unitamente agli [redacted]
con procura speciale a margine del controricorso;

CONTRORICORRENTE

avverso la sentenza non definitiva n. 851/2012 emessa dalla Corte d'appello di
L'Aquila, depositata il 12.6.2012, e la sentenza definitiva emessa dalla stessa
Corte d'appello, depositata il 25.3.2014;

udita la relazione del consigliere, dott. Rosario Caiazza, nella camera di
consiglio del 12 aprile 2018.

ord
710

Caiazza

RILEVATO CHE

██████████, quale procuratore speciale di ██████████ citò innanzi al ██████████ la ██████████ deducendo: la nullità delle clausole del contratto di conto corrente, con apertura di credito, di determinazione del tasso d'interesse con rinvio agli usi su piazza, d'applicazione dell'anatocismo e della commissione di massimo scoperto, chiedendo che gli interessi fossero conteggiati al tasso legale, con i giorni di valuta effettivi e la condanna della banca alla restituzione delle somme percepite in eccesso rispetto a quelle dovute, e alla rettifica di un'illegittima segnalazione alla Centrale-Rischi.

Il Tribunale emise sentenza non definitiva dichiarando la nullità delle suddette clausole e successiva sentenza definitiva condannando la banca al pagamento della somma di euro 640.000,00 circa oltre interessi legali.

La Banca ██████████ propose appello avverso entrambe le sentenze; si costituì il ██████████ il quale propose appello incidentale chiedendo l'accertamento della nullità della commissione di massimo scoperto per il periodo successivo al 23.2.2001 e la condanna della banca al pagamento dell'ulteriore somma determinata dal c.t.u. e non riconosciuta dal Tribunale.

Con sentenza non definitiva la Corte d'appello rigettò l'appello incidentale e, in parziale accoglimento del principale, dichiarò che: la prescrizione decennale doveva essere applicata, per le rimesse ripristinatorie, dalla data di chiusura del conto e, per quelle solutorie, dalle date dei singoli pagamenti; la commissione di massimo scoperto era da applicare dalla data della relativa pattuizione; gli interessi attivi erano da calcolare al tasso convenzionale e non a quello legale, più alto.

A seguito di c.t.u. disposta con ordinanza, la Corte d'appello, in parziale accoglimento dell'appello principale, ha condannato la banca al pagamento di una somma ridotta, ritenendo che: il c.t.u. aveva correttamente ricostruito i rapporti tra attore e banca considerando inapplicabile l'art. 1194 c.c. poiché relativo ai soli saldi liquidi e non a quelli contabili del conto corrente (ovvero che i versamenti ripristinatori della provvista per il conto affidato non costituiscono pagamenti esigibili e dunque soggetti alla regola di cui all'art.

1194 c.c.); era applicabile la prescrizione decennale, distinguendo tra rimesse ripristinatorie e solutorie circa la data di decorrenza.

Gli eredi di [REDACTED] come indicati in epigrafe, hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Si è costituita la banca con controricorso, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.

Le parti hanno depositato memorie.

CONSIDERATO CHE

Con il primo motivo è stata denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 1283, 1284, 2033 e 2935, 2697, 1194, c.c., nonché degli artt. 166 e 167, c.p.c., avendo la Corte d'appello ritenuto la prescrizione del credito fondato sulle rimesse solutorie pur in mancanza di eccezione specifica.

In particolare, i ricorrenti hanno lamentato che: l'eccezione di prescrizione era stata sollevata in maniera generica, riferita ad ogni operazione e non alle singole operazioni (cioè distinguendo tra rimesse solutorie e ripristinatorie) con l'indicazione della data di decorrenza del relativo termine; l'art. 1194 c.c. era stato erroneamente applicato poiché esso riguarda soli i crediti liquidi ed esigibili, derivanti dalla chiusura del conto corrente.

Con il secondo motivo è stata denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 1284, 1321, 1325 e 1825, c.c., nonché dell'art. 112 c.p.c., non avendo la sentenza impugnata riconosciuto gli interessi creditorî al tasso legale. In particolare, i ricorrenti hanno lamentato che la Corte d'appello: aveva violato l'art. 1284 c.c. trascurando che prima del 23.2.2001 mancava una pattuizione convenzionale sul tasso degli interessi passivi ed attivi; era incorsa nella violazione dell'art. 112 c.p.c. poiché non era vero che l'attore non avesse chiesto il pagamento degli interesse creditorî al tasso legale.

Preliminarmente, è infondata l'eccezione d'inammissibilità del ricorso poiché il ricorso indica con chiarezza documenti e gli atti sui quali esso è fondato.

Il primo motivo è infondato.

Occorre anzitutto rilevare che, secondo le Sezioni Unite della Corte (n. 24418/2000), l'azione di ripetizione d'indebito proposta dal cliente di una banca, il quale lamenta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di

credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale che decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati: ciò in quanto il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del *solvens*, con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'*accipiens*.

La pronuncia muove dal rilievo per cui non può ipotizzarsi il decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione se non da quando sia intervenuto un atto giuridico definibile come pagamento, che l'attore pretende essere indebitato, perché prima di quel momento non è configurabile alcun diritto di ripetizione. In conseguenza, se il correntista, nel corso del rapporto, abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto quest'ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da formare oggetto di ripetizione (se risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale a favore della banca, che non si verifica quando i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere.

Sulla base di tali principi, è dunque necessario distinguere i versamenti solutori da quelli ripristinatori della provvista, poiché solo i primi possono considerarsi pagamenti nel quadro della fattispecie di cui all'art. 2033 c.c., con la conseguenza che la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebitato decorre, per tali versamenti, dal momento in cui le singole rimesse abbiano avuto luogo.

Ora, a fronte della comprovata esistenza di un contratto di conto corrente assistito da apertura di credito, la natura ripristinatoria o solutoria dei singoli versamenti emerge dagli estratti-conto che il correntista, attore nell'azione di ripetizione, ha l'onere di produrre in giudizio. La prova degli elementi utili ai fini

dell'applicazione dell'eccezione di prescrizione è dunque nella disponibilità del giudice che deve decidere la questione. Pertanto, in un quadro processuale definito dagli estratti-conto non compete alla banca convenuta fornire specifica indicazione delle rimesse solutorie cui è applicabile la prescrizione; una volta che la parte convenuta abbia formulato l'eccezione di prescrizione, compete al giudice verificare quali rimesse, per essere ripristinatorie siano irrilevanti ai fini della decorrenza della prescrizione nel corso del rapporto, non potendosi considerare quali pagamenti.

Al riguardo, secondo l'orientamento di questa Corte, l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare, e manifestato la volontà di avvalersene, senza che rilevi l'erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (Cass., n. 15790/16; n. 1064/14). Deve considerarsi in proposito che una allegazione nel senso indicato non cessa di essere tale ove la parte interessata correli quell'inerzia anche ad atti (nella specie, versamenti ripristinatori) che non spieghino incidenza sul diritto (nella specie, di ripetizione) fatto valere dall'attore.

Pertanto, non ha pregio la doglianza relativa alla mancata indicazione del *dies a quo* della prescrizione relativo al credito da ripetizione del correntista. Inoltre, ai fini della valida proposizione della domanda di ripetizione dell'indebitato non si richiede che il correntista specifichi le singole rimesse eseguite che, in quanto solutorie, si siano tradotte in pagamenti indebiti a norma dell'art. 2033 c.c. Può osservarsi al riguardo che la giurisprudenza di legittimità formatasi sull'azione revocatoria in tema di rimesse bancarie- con riferimento alla disciplina anteriore alla riforma della legge fall.- era ferma nel ritenere che non fosse affetta da nullità per indeterminatezza dell'oggetto o della *causa petendi* la citazione contenente la domanda di revocatoria fallimentare di pagamenti costituiti da rimesse di conto corrente bancario, seppure mancasse l'indicazione dei singoli versamenti solutori (Cass., n. 6789/12).

Pertanto, non sussiste alcuna ragione per cui la banca che eccepisce la prescrizione debba essere gravata dall'onere d'indicare i detti versamenti solutori, se si tiene conto del fatto che nemmeno l'attore in ripetizione è tenuto a precisare i pagamenti indebiti oggetto della pretesa azionata. Ne consegue che il carattere solutorio o ripristinatorio delle singole rimesse non incide sul contenuto dell'eccezione che rimane lo stesso, indipendentemente dalla natura, solutoria o ripristinatoria, dei singoli versamenti, sicché va escluso che la banca abbia l'onere di allegare specificamente le rimesse solutorie (Cass., n. 2026/2018; n. 4372/2018; n. 28819/17).

Nel caso concreto, in applicazione dei suddetti principi, non è censurabile la sentenza non definitiva impugnata nella parte in cui ha ritenuto la prescrizione della ripetizione delle rimesse solutorie pur in mancanza di specifiche indicazioni sul punto, considerato che il giudice d'appello, attraverso la c.t.u., ha verificato il contenuto delle varie rimesse affluite sul conto.

La doglianza relativa all'art. 1194 c.c. è parimenti destituita di fondamento in quanto la Corte d'appello ha correttamente argomentato che, a differenza delle rimesse ripristinatorie della provvista, le rimesse solutorie costituiscono pagamenti esigibili e, quindi, soggetti alla regola stabilita dall'art. 1194 c.c., contrariamente a quanto esposto dai ricorrenti.

Il secondo motivo è infondato.

Al riguardo, come rilevato anche nella relazione del Sostituto Procuratore Generale, la sentenza definitiva impugnata ha escluso che il correntista avesse chiesto il pagamento degli interessi creditorî (pagg. 18-19) laddove ha affermato che le parti non avevano sollevato questioni in tema di tassi attivi e che il ██████████ non aveva mai esplicitamente eccepito la nullità della clausola relativa al tasso attivo, escludendo peraltro la possibilità di rilevare d'ufficio la stessa nullità. I ricorrenti sostengono, invece, che l'attore originario formulò la domanda di pagamento degli interessi, richiamando la sentenza di primo grado (da cui si evince, però, come detto, che essa non fu proposta in citazione, né indicata nelle memorie ex art. 184 c.p.c.).

Pertanto, deve ritenersi accertata la legittima sussistenza nel periodo anteriore al 23.02.2001 di un accordo sul tasso infralegale degli interessi creditorî.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta i due motivi del ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 8200,00 oltre euro 200,00 per esborsi e la maggiorazione del 15%.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1^{quater}, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1^{bis} dello stesso articolo 13.

Così deciso nella camera di consiglio del 12 aprile 2018

Il Presidente

Il Consigliere est.

